**Fondo progettazione**

**FAQ**

**1) Quali livelli di progettazione sono finanziati?**

Come indicato dall’articolo 3, comma 2 del [decreto 28 marzo 2024 n. 77](https://www.casaitalia.governo.it/media/wywo4pjv/dpcm-77-28032024.pdf) “*E’ ammessa al finanziamento la redazione del progetto esecutivo, previsto per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche attraverso l’elaborazione dei livelli di progettazione inferiori, qualora mancanti. In tal caso la richiesta di finanziamento può comprendere anche i livelli di progettazione mancanti”.* Esempio: PFTE ex D.lgs. n. 36/2023.

Come indicato dall’articolo 3, comma 2 del [decreto 28 marzo 2024 n. 77](https://www.casaitalia.governo.it/media/wywo4pjv/dpcm-77-28032024.pdf) *“Sono, altresì, ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad aggiornare gli elaborati già esistenti, qualora necessario.”* Esempio: PFTE, progetto definito, progetto esecutivo, ex D.lgs. n. 50/2016, ovvero PFTE, progetto esecutivo, ex D.lgs. n. 36/2023.

**2) Quale è la documentazione minima da inserire nell’apposita sezione della piattaforma ReNDiS-web per ammettere la progettazione di un intervento a finanziamento?**

La documentazione minima per ciascun progetto, da inserire nell’apposita sezione in ReNDiS-web, deve essere corredata almeno dal documento di indirizzo alla progettazione (DIP), ex D.lgs. n. 36/2023, e dagli allegati tecnici necessari ai fini dell’espressione del parere di coerenza delle Autorità di Bacino Distrettuali.

**3) L'importo del QTE inserito nell’apposita sezione ReNDiS è vincolante o è possibile procedere alla rimodulazione del QTE durante la fase di progettazione?**

Il QTE può essere rimodulato a seguito di approvazione della progettazione esecutiva ovvero di approvazione del PFTE, se mancante.